



COMUNE DI INVERUNO
(Provincia di Milano)

STATUTO COMUNALE

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/2010 con deliberazione n. 29.

Esecutiva in data 02/11/2010.

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 08 del 23/02/2011 e contestualmente all’Albo Pretorio on line al n. 132/2011 per 30 gg. consecutivi dal 23/02/2011 al 25/03/2011.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/03/2015 con deliberazione n 11.

Esecutiva in data 27/03/2015.

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 10/06/2015 ed all’Albo Pretorio on line al n. 445/2015 per 30 gg. consecutivi dal 28/05/2015 al 27/06/2015.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Comunità locale e Comune

1. La denominazione ufficiale dell'Ente pubblico è COMUNE DI INVERUNO.
2. Il Comune rappresenta la Comunità di Inveruno e Furato, ne interpreta le esigenze e le aspirazioni, ne valorizza le iniziative di crescita sociale, economica e culturale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune è ente pubblico territoriale dotato di autonomia e di rappresentatività generale nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territoriale funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune, nell'esercizio della propria funzione di governo, attua il principio di sussidiarietà in base al quale valorizza e sostiene l'iniziativa dei cittadini, delle famiglie, delle formazioni e istituzioni sociali, anche delegando loro tutte quelle attività che non sono previste dalla legge come d'esclusiva competenza dell'Ente e che siano d'interesse generale e rivolte alla tutela pubblica di diritti universalmente riconosciuti.
6. Il Comune è dotato di stemma e gonfalone propri e riconosce anche le festività religiose e civili della tradizione locale.

Art. 2 - Finalità del Comune

1. Il Comune riconosce e tutela la dignità e la vita di ogni persona; garantisce il pieno sviluppo sia dell'individuo che della formazione sociale in cui questi si trovi ad essere inserito in armonia con il territorio e le tradizioni della comunità locale.
2. Promuove ogni possibile iniziativa atta a garantire a ciascuno solidarietà politica, economica, sociale, senza distinzione di etnia, età, sesso, condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e religiose.
In particolare, nell'ambito delle sue competenze, il Comune:
 - Tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione con adeguate politiche, in particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa ed alla cura delle persone anziane;

- Si impegna a salvaguardare e tutelare il territorio comunale come bene della Comunità;
- Riconosce nella Chiesa Cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'Ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e collabora con queste per la promozione della dignità umana e il bene della Comunità locale;
- Persegue il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche della Comunità, sulla base delle sue radici cristiane e delle proprie tradizioni civili;
- Tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale locale;
- Promuove la collaborazione tra le forze di polizia e le iniziative per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini; sostiene ad ogni livello una adeguata formazione civica;
- Favorisce, incentiva e sostiene il volontariato ed ogni forma di solidarietà sociale;
- Fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, giustizia, equità fiscale, indicati dalla Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto ne limitano l'attuazione;
- Finalizza la propria attività di realizzazione del bene comune, opera per il soddisfacimento degli interessi collettivi, crea le condizioni per rendere effettivi i diritti individuali e si impegna a garantire a tutti i cittadini pari opportunità specialmente nella partecipazione alla vita dell'Ente ed alle sue istituzioni;
- Riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini alle formazioni sociali; sostiene il libero svolgimento della vita sociale negli Enti, nelle istituzioni, nelle realtà associative in genere, civili e religiose, e ne favorisce lo sviluppo;
- Riconosce la frazione quale realtà dotata di proprie peculiarità sociali, storiche e culturali; ne favorisce la capacità di aggregazione e ne promuove la partecipazione all'attività sociale e istituzionale;
- Impronta la sua azione al principio di aperta collaborazione mediante le forme ed i procedimenti più adeguati ad assicurare sinergie tra i Comuni dell'area territorialmente contigua;
- Si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali al fine di ottimizzare le proprie risorse, produrre sinergie, ridurre le spese e accorpare la gestione dei servizi di bacino sovracomunale;

- Riconosce il diritto umano dell'acqua, ossia l'accesso ad essa come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico; il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, essenziale a garantire l'accesso all'acqua per tutti.

Art. 3 - Territorio e sede

1. Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei propri confini geografici.
2. Il territorio del Comune di Inveruno comprende Inveruno Capoluogo, in cui ha sede il Palazzo Municipale, la frazione di Furato, storicamente legata al nucleo centrale.

3. Il Comune di Inveruno cura lo sviluppo territoriale ed ambientale attraverso una programmazione urbanistica autonoma, informata alle reali e concrete esigenze della Comunità locale, coordinandola con i principi direttivi della pianificazione territoriale sovracomunale.
4. La corretta gestione del territorio presuppone idonee misure di vigilanza e controllo sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale e con particolare attenzione alle aree verdi in quanto patrimonio della Comunità.
5. La gestione del territorio comunale e delle risorse naturali dovrà avere come criterio prioritario la difesa e la valorizzazione ambientale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Gemellaggi e Collaborazioni

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali, si adopera per la solidarietà e la collaborazione internazionale. Promuove i contatti e gli scambi culturali e commerciali con altre comunità locali anche attraverso il gemellaggio.

CAPO II LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 5 - I Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto dello Statuto e dei principi inderogabili fissati dalla legge, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, la loro abrogazione o modifica, sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 6 - Norme Generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Ruolo e Competenze generali del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo istituzionale che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il Consiglio, quale interprete degli interessi generali della comunità, formula gli indirizzi politici-amministrativi di governo dell'ente ed esercita il controllo sul rispetto degli indirizzi medesimi; in particolare partecipa alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
4. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un apposito regolamento approvato dallo stesso a maggioranza assoluta.
5. Il Consiglio Comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli uffici per l'esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio Comunale si avvale, nel proprio seno, di Commissioni costituite da Consiglieri secondo criteri di proporzionalità. Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione.
Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche.
6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il numero dei Consiglieri Comunali è stabilito dalla legge.

Art. 8 - Gli atti fondamentali

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali che la legge gli riserva.

Art. 9 - Funzioni di controllo amministrativo

1. Il Consiglio Comunale ha il dovere di esercitare il controllo su tutta l'attività amministrativa-gestionale compresi servizi pubblici esternalizzati, consorziati o partecipati.
2. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di consorzi, società, ed ogni altro soggetto a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune e su ogni altra partecipazione societaria viene esercitato dal Consiglio Comunale.
3. Nell'ambito di funzioni di controllo il Consiglio Comunale si avvale anche della collaborazione del Revisore dei Conti.

4. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di garanzia e di indagine sull'attività dell'Amministrazione ai sensi della normativa vigente. I poteri, la composizione ed il funzionamento su dette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

5. Quale forma di garanzia e di partecipazione delle minoranze è attribuita alle opposizioni la presidenza di dette commissioni consiliari.

Art. 10 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale definisce con proprio provvedimento gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo o collegio debba far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Le nomine di cui ai commi precedenti devono essere conferite nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo Statuto; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirgli l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità del regolamento consiliare;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo;
 - e) ottenere, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal Segretario Generale ovvero dai funzionari del Comune, secondo le rispettive competenze, nonché dagli enti e dalle aziende, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, rispettando il segreto nei casi previsti dalla legge secondo le modalità definite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - f) ottenere da parte del Sindaco informazioni sulle questioni sottoposte all'organo consiliare.

Art. 12 - Decadenza

I Consiglieri comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute Ordinarie del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale fine, il Sindaco, previo accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della vigente normativa, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Nel contempo provvede eventualmente alla contestuale surroga del Consigliere decaduto.

Art. 13 – Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può decidere se istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Qualora non istituito spettano al Sindaco tutte le funzioni e competenze del Presidente previste dalle leggi e dallo Statuto.
2. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione ed è proclamato eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte dal Sindaco.
5. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
6. Il Presidente si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, degli uffici comunali.
7. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Sindaco provvede ad esercitare le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente che avverrà entro 20 giorni dall'insorgere dei casi previsti dal presente comma.

Art. 14 – Competenze del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale, predispone l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
- b) ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal Sindaco e dalla Giunta e di convocare il Consiglio secondo le forme e le modalità indicate dallo Statuto, dai regolamenti e dalla legge;
- c) è tenuto a riunire il Consiglio nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, inserendo le questioni richieste;
- d) non può presiedere le adunanze del Consiglio convocate per l'esame dei fatti riguardanti la sua persona;
- e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 15 – Revoca del Presidente

1. Un terzo dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente del Consiglio per violazione della legge, dello Statuto e dei regolamenti.
2. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Sindaco che è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni.
3. La seduta per la proposta di revoca non può essere presieduta dall'interessato.
4. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 16 - Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Sindaco.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale detta le norme generali di funzionamento dell'organo nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione prevedendo che in ogni caso per le sedute di prima convocazione debba esserci la presenza di almeno la maggioranza dei componenti l'organo consiliare e per la seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo non festivo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio Comunale è convocato quando richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento ovvero quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.

6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata, quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente per l'approvazione, maggioranze speciali.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo nei casi specificati dal regolamento. In tutte le sedute possono partecipare anche gli Assessori esterni.
8. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum per la validità delle sedute del Consiglio stesso.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, coadiuvato eventualmente da funzionari preposti alla redazione del verbale.
10. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e/o presidente, in caso di sua assenza, dal Vice Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 17 - Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al presente regolamento.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente.
5. Ove fossero state programmate più sedute, si considera di seconda convocazione l'adunanza immediatamente successiva a quella dichiarata deserta. Di ciò deve essere data dal Presidente comunicazione scritta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.
6. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
8. La seduta in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 6 Consiglieri Comunali.

Art. 18 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei consiglieri eletti e giudica della cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, che siano divenuti consiglieri. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

Art. 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni, decorrenti dalla data in cui si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 20 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi. Il numero minimo dei consiglieri necessari per la costituzione di un gruppo è stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

Art. 21 – Commissioni consiliari permanenti e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale istituisce con apposita deliberazione, con criterio proporzionale ai Gruppi presenti, Commissioni Consiliari permanenti e/o straordinarie per fini consuntivi, istruttori e di studio.
2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e nel numero di Assessori stabilito dalla legge.
2. Gli Assessori, e tra loro il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori dei componenti del consiglio, nella misura non superiore a due, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nella nomina il Sindaco garantirà le norme sulla pari opportunità previsto dal presente statuto e dalla legge.
3. Il Sindaco, successivamente alla nomina, dà comunicazione dei componenti della Giunta al Consiglio nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o impedimento o sospensione del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco, o in sua assenza nell'ordine dall'Assessore più anziano d'età.
5. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 23 - Decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario prefettizio.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 24 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce immediatamente al Prefetto.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori vanno presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati, sospesi, o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 26 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti, funzionari.
3. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 27 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di indirizzo sul funzionamento dei servizi nell'ambito delle aree e dei settori di attività. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con decreto del Sindaco.

3. Il Sindaco, con apposita delega, può attribuire ai singoli Assessori determinate sue competenze.
4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità.

Art. 28 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale, di norma, non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale per gli adempimenti di competenza.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario Comunale.
5. Le comunicazioni previste dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si intendono formalmente eseguite mediante l'invio dell'elenco delle deliberazioni adottate ai capigruppo.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 29 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

Art. 30 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvo quanto attiene alla competenza dei dirigenti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, ai Consiglieri e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione:
 - 3.1 - Le deleghe che il Sindaco può attribuire ai Consiglieri riguardano lo svolgimento di specifici compiti di studio, ricerca e approfondimento di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione; tali incarichi per i quali non viene riconosciuto alcun compenso, non comportano da parte del Consigliere Comunale delegato l'assunzione di atti a rilevanza esterna, l'esercizio di poteri decisionali, la gestione di risorse finanziarie, né l'adozione di atti di natura gestionale;
 - 3.2 - La nomina è comunicata al Consiglio Comunale, dopo la formale accettazione del Consigliere delegato;
 - 3.3 - Il Consigliere delegato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione della struttura comunale;
 - 3.4 - La delega ha durata pari al mandato del Sindaco e può essere modificata, revocata in tutto o in parte dal delegante con decreto.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro i termini previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e le altre tipologie direzionali previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ne attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Il Sindaco risolve, avvalendosi del Segretario Comunale, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidate al compito congiunto di più organi o apparati dell'Amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze.

7. Il Sindaco promuove iniziative e impartisce direttive atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui il Comune partecipa, svolgano l'attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli obiettivi espressi dalla Giunta.
8. Il Sindaco può promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune, nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune.
9. Il Sindaco rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza un proprio delegato.
10. Il Sindaco assume l'iniziativa, conclude e sottoscrive accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute.
11. Il Sindaco promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale.
12. Il Sindaco, rappresenta l'Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell'interesse del Comune, salvo che la legge non preveda l'esclusiva competenza in capo ai dirigenti.

Art. 31 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento, sospensione, rimozione o decesso in tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, esercita tutte le funzioni l'Assessore più anziano in ordine di età.

Art. 32 - Funzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;
 - b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 33 – Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini, fatti salvi i casi di competenza del responsabile di servizio a norma di legge.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO III **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI** **E DEL PERSONALE**

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 34 - Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione è improntata al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.

3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Art. 35 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale dello stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Dall'altra parte il Comune è tenuto alla valorizzazione dei propri dipendenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori; il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale. Il personale dipendente può essere sottoposto a procedimenti disciplinari così come previsto dalle norme di legge e regolamentari.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed impostano la loro azione a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale con l'obiettivo di soddisfare, sia il diritto del cittadino di ottenere un servizio di alta qualità, sia l'esigenza del dipendente di trarre la maggiore soddisfazione dal proprio lavoro.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali e quanto previsto dal comma 3 dell'art. 90 del T.U.E.L..

Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma precedente il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli Enti, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti, i responsabili dei servizi e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati nella misura prevista dalle normative vigenti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

A tali tipologie si applica quanto previsto dall'art. 110 del T.U.E.L.

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'Ente Locale ai sensi del secondo paragrafo. L'Amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta, entro 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 36 – Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei Servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Spetta ai Responsabili dei Servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione fra poteri di indirizzo e di controllo.

3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente.

Art. 37 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalla legge e definite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Regolamento di organizzazione dell'Ente potrà prevedere e disciplinare le funzioni del Vice Segretario Comunale.

TITOLO IV **SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 38 – Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici locali indicate dalle normative vigenti in materia.

TITOLO V **FORME DI COLLABORAZIONE** **TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI**

Art. 39 – Lo Stato e altri Enti territoriali

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita le funzioni delegate allo stesso dalla Regione e dagli Enti Territoriali competenti, che assicurano la copertura degli oneri conseguenti; concorre e collabora con tali Enti alla programmazione economica, territoriale ed ambientale del relativo territorio.

Art. 40 - Collaborazione tra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con tutti gli enti pubblici che operano sul territorio, ed in particolare con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Art 41 - Rapporti tra Enti nello spirito comunitario europeo ed internazionale.

1. Il Comune contribuisce alla costruzione di un vivo spirito europeo nell'ambito delle proprie funzioni conformemente ai principi espressi dalla Carta Europea dell'Autonomia locale. In collaborazione con le rappresentanze della Comunità Europea in Italia e con le associazioni europeistiche, il Comune favorisce particolarmente le iniziative imprenditoriali e giovanili, promuove forme di cooperazione che possono aumentare le coscienze europee e gli interscambi economici utili ai fini dello sviluppo della propria comunità. Per favorire, altresì, un concreto spirito di pace il Comune pone in essere ogni iniziativa volta a sviluppare i rapporti di solidarietà e collaborazione fra tutti i popoli ed i paesi d'Europa ed extraeuropei e a quelli che si affacciano nel bacino mediterraneo, incrementando anche la politica dei gemellaggi. Sviluppa azioni e mantiene particolari relazioni con le Città ove siano presenti comunità di cittadini emigrati Invernesi.

Art. 42 - Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, previste dalle leggi vigenti, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione e integrazione affermati dal presente statuto.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono prevedere strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 43 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove accordi di programma, con le modalità, le procedure ed i contenuti previsti dalle normative vigenti.

TITOLO VI **GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E** **CONTABILITA'**

CAPO I **LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 44 - La programmazione del bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili. L'atto con la quale essa viene definita e rappresentata è il bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, nonché di ogni altro allegato previsto per legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed ha carattere autorizzatorio.

CAPO II **L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 45 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite allo Stato ed attribuite dalla Regione, Provincia o da altri Enti pubblici e privati, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 46 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento degli investimenti del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento degli investimenti che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 47 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 48 - Il Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è scelto in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti. Ogni Consigliere Comunale elegge un unico revisore per schede segrete.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, secondo la normativa vigente. E' revocabile, nelle ipotesi previste dalla legge.
3. Il Revisore svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e attesta la corrispondenza del Bilancio e del Rendiconto con apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, appone il proprio parere alle variazioni e storni del bilancio.
4. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo Statuto, il Revisore Unico dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il revisore Unico dei conti può essere invitato ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale, ad assistere alle sedute della Giunta Comunale, in relazione a singoli oggetti in trattazione.

Art. 49 - Il rendiconto di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.
4. Il controllo di gestione consiste nel confronto fra programmi e risultati secondo quanto previsto dalla normative vigenti.

TITOLO VII **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

CAPO I

LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 50 - Valorizzazione, promozione e sostegno

1. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le libere forme associative e di cooperazione e promuove gli organismi di partecipazione alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto. Interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, organismi senza scopo di lucro, che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgono la propria attività consistente in iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo sportivo e

ambientale, secondo criteri di individuazione, le modalità ed i tempi di erogazione previsti da apposito regolamento.

2. Il Comune promuove iniziative in collaborazione con i soggetti di cui al paragrafo precedente a sostegno di interventi di solidarietà e cooperazione internazionale.
3. Oltre agli interventi di carattere economico, il Comune incentiva la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale delle libere associazioni e degli organismi di partecipazione.
4. Il Comune interviene presso la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, le Aziende Sanitarie e Fondazioni, e gli altri enti, organismi o consorzi, divulgando le possibilità e modalità di accesso a contributi, benefici, sussidi, vantaggi e ogni altra opportunità esistenti al di fuori dell'ambito del Comune di Inveruno.

Art. 51 - Registro delle Associazioni

1. Al fine di garantire la libertà dei soggetti di cui all'art. 50 nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un apposito registro con le modalità stabilite con apposito regolamento.
2. I soggetti di cui all'art. 50 che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di riunione concordati con l'Amministrazione senza alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
3. I soggetti di cui sopra potranno richiedere di utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma 2 a condizioni agevolate sulla base di criteri all'uopo stabiliti dalla Giunta Comunale; il Comune a sua volta può richiedere ai soggetti di cui sopra l'utilizzo di servizi, strutture, studi e dati, concordandone, se del caso, il compenso. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune può avvalersi, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi che riconosce come risorse aventi funzione propositiva.
4. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dalla Amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi o strutture prevalgono comunque su quelle previste dal comma precedente, salvo congruo preavviso.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 52 – Partecipazione popolare

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni o proposte atte ad una migliore tutela di interessi collettivi. I cittadini possono inoltre proporre l'indizione di consultazioni popolari.

2. La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle forme e con i seguenti istituti:
 - a) richiesta di pareri;
 - b) istituzione di consulte;
 - c) referendum.

Art. 53 – Richiesta di pareri

1. Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'art. 51 dello statuto l'Amministrazione può richiedere la preventiva acquisizione del parere o la consultazione degli stessi.

Art. 54 – Consulte

1. La Giunta delibera in ordine all'istituzione, ai compiti ed alle norme sul funzionamento di organismi denominati Consulte.
2. Ogni consulta è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime d'ufficio, o richiesta, pareri e proposte.
3. Il Consiglio approva il Regolamento generale delle Consulte.

Art. 55 - Referendum

1. Il Comune nell'ambito delle materie di esclusiva competenza dell'Ente riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi di governo.

Art. 56 - Richiesta di indizione

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco allorché ne faccia richiesta almeno il 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta o nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 58 del presente statuto, la richiesta di referendum deve essere presentata prima della conclusione del provvedimento coinvolto dalla consultazione.

Art. 57 - Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum relativo a:
 - a) modifiche dello Statuto Comunale;
 - b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) i piani territoriali ed urbanistici generali e attuativi, i programmi per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) le designazioni e le nomine di rappresentanti, nomina membri della Giunta, elezione del Sindaco, dei rappresentanti in enti, aziende o istituzioni;
 - f) alla tutela dei diritti delle minoranze, alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Art. 58 - Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Su un medesimo argomento già sottoposto alla procedura referendaria non può indirsi un altro referendum per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'indizione del precedente.

Art. 59 - Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo ad inutili aggravii di procedura.
2. Fermi restando i principi di personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1 in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.
3. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VIII

L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Art. 60 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è attuato secondo la disciplina prevista dalla legge e dall'apposito Regolamento.
3. Il Comune assicura le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.

TITOLO IX **EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E REVISIONE** **DELLO STATUTO**

Art. 61 - Efficacia dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di regolamento od atto amministrativo generale dell'Ente.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 62- Revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da ciascun Consigliere Comunale.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa.
3. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti per l'esame dell'apposita commissione istituita dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale pone in discussione le proposte di revisione dopo l'esame da parte della Commissione Statuto.

Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Comune assicura la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

STATUTO COMUNALE

Indice

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Comunità locale e Comune

Art. 2 – Finalità del Comune

Art. 3 -Territorio e sede

Art. 4 – Gemellaggi e collaborazioni

CAPO II LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 5 – I Regolamenti Comunali

TITOLO II: ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 6 - Norme Generali

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Ruolo e competenze generali del Consiglio Comunale

Art. 8 – Gli atti fondamentali

Art. 9 – Funzioni di controllo amministrativo

Art. 10 – Indirizzi per le nomine

Art. 11 – Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

Art. 12 – Decadenza

- Art. 13 – Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 14 – Competenze del Presidente del Consiglio
- Art. 15 – Revoca del Presidente
- Art. 16 – Norme generali di funzionamento
- Art. 17 – Seduta seconda convocazione
- Art. 18 – Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 19 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 20 – I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo
- Art. 21 – Commissioni consiliari permanenti e straordinarie

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 22 – Composizione e nomina
- Art. 23 – Decadenza
- Art. 24 – Mozione di sfiducia
- Art. 25 – Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori
- Art. 26 – Ruolo e competenze generali
- Art. 27 – Esercizio delle funzioni
- Art. 28 – Norme generali di funzionamento

CAPO IV IL SINDACO

- Art. 29 – Il Sindaco
- Art. 30 – Competenze del Sindaco
- Art. 31 – Il Vicesindaco
- Art. 32 – Funzioni di Ufficiale di governo
- Art. 33 – Poteri di ordinanza del Sindaco

TITOLO III: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 34 – Principi generali dell'organizzazione

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Art. 35 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 36 – Responsabili dei Servizi

Art. 37 – Il Segretario Comunale

TITOLO IV: SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 38 – Gestione dei servizi pubblici locali

TITOLO V: FORME DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 39 – Lo Stato ed altri Enti Territoriali

Art. 40 – Collaborazione tra Enti

Art. 41 - Rapporti tra Enti nello spirito comunitario europeo ed internazionale

Art. 42 – Convenzioni e Consorzi

Art. 43 – Accordi di programma

TITOLO VI: GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 44 – La programmazione del Bilancio

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 45 – Le risorse per la gestione corrente

Art. 46 – Le risorse per gli investimenti

CAPO III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 47 – La gestione del patrimonio

CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 48 – Il Revisore Unico dei Conti

Art. 49 – Il Rendiconto di gestione

TITOLO VII: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 50 – Valorizzazione, promozione e sostegno

Art. 51 – Registro delle Associazioni

CAPO II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 52 – Partecipazione popolare

Art. 53 – Richiesta di pareri

Art. 54 – Consulte

Art. 55 – Referendum

Art. 56 – Richiesta di indizione

Art. 57 – Limiti in ordine all'ammissibilità

Art. 58 – Incompatibilità con altre operazioni di voto

Art. 59 – Regolamento

TITOLO VIII: L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Art. 60 – Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

TITOLO IX: EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 61 - Efficacia dello Statuto

Art. 62 – Revisione dello Statuto

Art. 63 – Entrata in vigore